



COMUNE DI TADASUNI

Provincia di Oristano

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 10 del 29-10-2025

Oggetto: Approvazione Regolamento generale delle entrate tributarie e patrimoniali.

L'anno duemilaventicinque il giorno ventinove del mese di ottobre alle ore 17:00, nella sala consiliare, previa notifica degli avvisi di convocazione ai singoli consiglieri, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

All'appello risultano:

Pisu Pierpaolo	Presente	Deiana Franca Suntina	Assente
Flore Francesca Antonella	Presente	Loi Matteo	Presente
Casula Gian Luca	Presente	Piras Rina	Assente
Zedde Fabio	Presente	Deligia Livio	Presente
Porcu Mauro	Assente	Demartis Nicola	Assente
Aresu Giovanni Battista	Presente		

ne risultano presenti n. 7 e assenti n. 4.

Pisu Pierpaolo	P	Zedde Fabio	P
Deiana Franca Suntina	A	Deligia Livio	P
Flore Francesca Antonella	P	Porcu Mauro	A
Loi Matteo	P	Demartis Nicola	A
Casula Gian Luca	P	Aresu Giovanni Battista	P
Piras Rina	A		

Il Dott. Pisu Pierpaolo in qualità di Sindaco, assistito dal Segretario Comunale Manca Matteo, il quale provvede alla redazione del presente verbale, ai sensi dell'art. 97, 4° comma, lett. a), del D.Lgs. 18.8.2000, n.267 e ss.mm.ii.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Dato atto che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 27.12.2024, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione - D.U.P. per il triennio 2025/2027;

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 27.12.2024, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2025/2027, redatto secondo gli schemi ex D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n.4 del 28.04.2025, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Rendiconto di Gestione annualità 2024;

Premesso che:

- l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante "Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni", riserva ai Comuni la facoltà di disciplinare le entrate di propria competenza, con apposito regolamento, nei limiti imposti dalla norma richiamata;
- il comma 1 della medesima norma, in particolare, dispone: "... i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti";

Vista la Legge 9 agosto 2023, n. 111 *Delega al Governo per la riforma fiscale*, pubblicata in G.U. n.189 del 14.08.2023, recante i principi di riforma del sistema tributario volti alla tutela e alla partecipazione del contribuente mediante la garanzia del contraddittorio e dell'accesso agli atti, il rafforzamento dell'obbligo di motivazione, la tutela dell'affidamento, la proporzionalità dell'azione amministrativa, l'autotutela, la revisione dell'accertamento con adesione, la revisione del sistema sanzionatorio.

Visto il D. Lgs 30/12/2023, n. 219, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3/1/2024, di modifica allo Statuto dei diritti del contribuente, contenuto nella Legge n. 212/2000, che indica l'obbligo di recepimento da parte degli enti locali ai sensi delle disposizioni contenute nell'art. 1, comma 3, della Legge n. 212/2000: "Le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, regolano le materie disciplinate dalla presente legge nel rispetto del sistema costituzionale e delle garanzie del cittadino nei riguardi dell'azione amministrativa, così come definite dai principi stabiliti dalla presente legge".

Visto il comma 3-bis del medesimo articolo 1 che evidenzia come le disposizioni di legge concernenti la garanzia del contraddittorio e dell'accesso alla documentazione amministrativa tributaria, la tutela dell'affidamento, il divieto del *bis in idem*, il principio di proporzionalità e l'autotutela, valgono come principi per le regioni e gli enti locali che provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti nel rispetto delle relative autonomie. Il comma 3-ter specifica ulteriormente che le regioni e gli enti locali, nel disciplinare i procedimenti amministrativi di loro competenza, non possono stabilire garanzie inferiori a quelle assicurate dalle disposizioni di legge relativamente alle materie sopra indicate, ma possono prevedere livelli ulteriori di tutela.

Visto il D.lgs. 30/12/2023 n. 220 che ha abrogato l'istituto della mediazione e del reclamo;

Visto il D. Lgs 12/02/2024, n. 13 che apportato significative modifiche, tra l'altro, all'istituto dell'accertamento con adesione disciplinato dal D. Lgs n. 218/1997 e che gli enti locali, ai sensi dell'art. 50 della Legge n. 449/1997, possono estendere ai propri tributi.

Visto il D.lgs. 14/06/2024 n. 87 che ha apportate delle modifiche in tema di riscossione dei tributi ed in tema di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie;

Ritenuto di approvare pertanto un nuovo Regolamento Generale delle Entrate come da Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, al fine di adeguare l'ordinamento tributario dell'ente ai contenuti dei principi dei nuovi decreti delegati citati in premessa.

Considerato che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 06/12/2011, n. 201, a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.

Visto l'articolo 53, comma 16, della L. 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della L. n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Visto l'articolo 42 del D. Lgs. 267/2000, che tra le attribuzioni del Consiglio Comunale individua l'ordinamento e la disciplina dei tributi comunali.

Ravvisata pertanto la propria competenza in tutte le scelte attinenti la regolamentazione dei tributi.

Visti:

- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;
- lo Statuto Comunale;

Acquisito il parere dell'organo di revisione, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012.

Acquisito sulla proposta di deliberazione il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile ai sensi dell'articolo 49 del D. Lgs. 267/2000;

Con voti favorevoli n.6, contrari n. 0, astenuti n.1 espressi per alzata di mano dai n.7 consiglieri presenti e votanti;

D E L I B E R A

Di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di approvare il nuovo regolamento generale delle entrate come riportato nell'Allegato A della presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale.

Di dare atto che per quanto non disciplinato dal regolamento si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia.

Di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;

Di dare atto che con l'approvazione del presente regolamento deve intendersi abrogata ogni altra disposizione precedente in contrasto con la presente;

Di pubblicare il regolamento adottato con la presente deliberazione nella sezione "Regolamenti" del sito istituzionale del comune;

Di dichiarare con voti favorevoli n.6, contrari n. 0, astenuti n.1 espressi per alzata di mano dai n.7 consiglieri presenti e votanti, la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
Dott. Pisu Pierpaolo

Il Segretario Comunale
Dott. Manca Matteo

Sulla presente proposta sono espressi, ai sensi dell'art. n. 49 del D.lgs n. 267/2000, i seguenti pareri:

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarità tecnica

Data: 13-10-2025

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Manca Laura

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarità contabile

Data: 13-10-2025

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Manca Laura

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

perché dichiarata immediatamente eseguibile, (Art. 134 comma 4 D. Lgs 267/2000)

Tadasuni, 29-10-2025

Il Segretario Comunale
Dott. Manca Matteo

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Lgs 82/2005)